

# **STATUTO**

## **ASSOCIAZIONE**

### **Art. 1 – Costituzione**

È costituita nel rispetto delle norme del codice civile l'Associazione denominata “**LEGA ITALIANA LOTTA AL LINFEDEMA ONLUS**”.

- L'Associazione potrà istituire proprie succursali, agenzie, sub-agenzie e rappresentanze nell'ambito del territorio Nazionale.

L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che le distribuzioni non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto e regolamenti fanno parte della medesima unitaria struttura. È fatto divieto di cedere beni e prestare servizi, effettuati a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'associazione usa, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

## **Art. 2 – Sede**

L'Associazione ha sede sociale a Castenaso in Via Golinelli n. 8.

L'eventuale modifica delle sede non comporterà modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

## **Art. 3 – Durata**

La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31/12/2050.

L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

## **Art. 4 – Attività**

L'Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, si prefigge lo scopo di perseguire esclusive finalità di solidarietà ed impegno sociale, in particolare mediante lo svolgimento di attività di supporto nei confronti di persone affette da linfedema, al fine di fornire loro un concreto sostegno morale, psicologico e, ove occorra, materiale per affrontare serenamente i problemi connessi alla patologia. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere o proseguire, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- a) Gestire la struttura ambulatoriale e crearne altre per l'individuazione di percorsi diagnostici e terapeutici che garantiscano supporto alle persone affette da linfedema e assistenza morale e materiale; affiancando ove possibile e necessario l'offerta, in questo campo, del servizio sanitario pubblico.
- b) Sviluppare ulteriormente e sostenere iniziative e programmi di Educazione Terapeutica e di Auto-Cura volti alla prevenzione primaria e secondaria del linfedema;
- c) Proseguire un'opera di informazione e sensibilizzazione sulla patologia linfedematoso, sui danni causati dalla stessa e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirla, accertarla precocemente e curarla efficacemente, anche, ma non solo attraverso la gestione e cura di un portale web;
- d) Acquisire apparecchiature medicali o presidi sanitari da offrire a persone affette da linfedema;
- e) Organizzare e sostenere iniziative e programmi che consentano un pieno recupero fisico e psicologico delle persone con linfedema;
- f) Partecipare al finanziamento di iniziative o progetti finalizzati al perseguimento dello scopo istituzionale realizzati anche in collaborazione con altri soggetti le cui finalità siano analoghe o affini a quelle dell'Associazione;
- g) promuovere la ricerca scientifica, svolta da terzi, riguardante il linfedema primario ed oncologico; in particolare sostenere la ricerca di cure innovative fisiche, farmacologiche e chirurgiche del linfedema;

Le attività, di cui al comma precedente, sono svolte dall'Associazione prevalentemente, ma non solo, tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. È fatto comunque divieto di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.lgs n. 460/97 a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione o Associazione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari.

### **Art. 5 – Soci**

Fanno parte dell'Associazione:

- i fondatori;
- le persone e gli enti pubblici o privati ( che partecipano nella persona di un loro rappresentante) che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'ente, intendono impegnarsi personalmente per le finalità previste dallo Statuto e versino le quote associative come determinate dal Consiglio Direttivo;

Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo, organo competente a tal fine.

Nella domanda di adesione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e di impegnarsi ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale prevista.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Il numero di soci è illimitato.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci**

I soci, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente alle assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’istituzione;
- accedere alle cariche associative;
- partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell’organizzazione;
- conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione;
- recedere dall’appartenenza all’Associazione comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo;

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto;
- pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- prestare la propria opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e del tutto gratuito;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.

#### **Art. 7 – Perdita della qualifica di socio**

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- Mancato versamento della quota associativa annuale;
- Recesso da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali o di immagine, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utile.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### **Art. 8 – Soci benemeriti**

I Soci benemeriti sono nominati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in quanto persone degne di riconoscimenti particolari nell'ambito degli scopi dell'Associazione per aver contribuito in modo significativo al perseguimento dei fini statutari.

I Soci benemeriti sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa; non possono assumere cariche direttive nell'associazione e possono partecipare alle assemblee con parere consultivo, ma senza diritto di voto.

#### **Art. 9 – Risorse economiche**

Le risorse economiche e finanziarie delle associazioni provengono da:

- a. contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);

- b.** contributi di privati;
- c.** contributi di enti pubblici e privati;
- d.** donazioni e lasciti testamentari;
- e.** rimborsi derivanti da convenzioni;
- f.** proventi derivanti da proprie iniziative;
- g.** rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere o Segretario/Tesoriere.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'Atto costitutivo e nello Statuto.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto annuale consuntivo sarà depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'assemblea che ne deve curare l'approvazione, e potrà essere consultato da ciascun associato.

### **Art. 10 – Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.
- Il Direttore Scientifico ed il Comitato Scientifico (organi facoltativi).

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito e, se non espressamente previsto, le cariche non possono essere cumulate, tranne quella di segretario e tesoriere.

### **Art. 11 – Assemblea**

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nella Assemblea hanno diritto al voto gli associati, al momento della convocazione. Ogni socio, in regola con la quota associativa, ha diritto ad un voto. I Soci benemeriti non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.



L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b. Elege i componenti il Consiglio Direttivo;
- c. Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto;
- d. Approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- e. Delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione e si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- f. Nomina i soci benemeriti su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, così come, ogni altra volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, da almeno un decimo degli associati, in regola con le quote associative; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione, da affiggere presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un terzo dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 12 – Consiglio Direttivo**

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che è composto da un numero di associati compreso tra tre e sette. Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea elettiva dello stesso.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 6 mesi. Il Presidente convoca le riunioni almeno 7 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, email) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

- a. eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario e Tesoriere;
- b. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, predisponendo eventuali regolamenti interni;
- c. nominare il Direttore Scientifico e/o i componenti del Comitato Scientifico;
- d. nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f. assumere il personale;
- g. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- h. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

- i. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- l. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- m. definire la quota associativa annuale;
- n. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- o. proporre l'esclusione di soci dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- p. proporre la nomina di soci benemeriti all'Assemblea.
- q. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di una Segreteria Operativa e della collaborazione di uno studio di consulenza societaria e fiscale. L'onere di tali supporti sarà contrattualmente stabilito annualmente.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Se durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, Il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti; in assenza, assume il voto il Presidente.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza stessa, vengono conservati agli atti.

### **Art. 13 – Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, a maggioranza dei propri componenti. Il Presidente ha il potere di firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente, il cui voto, nel consiglio direttivo, in caso di parità prevale.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza e/o di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte temporaneamente dal Vice-Presidente sottoponendo a ratifica nella prima riunione utile gli eventuali provvedimenti; lo stesso avverrà in caso di cessazione dall'incarico, ma il Consiglio Direttivo provvederà poi ad eleggere il nuovo Presidente in occasione della prima riunione utile.

#### **Art. 14 Segretario e Tesoriere**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il Consiglio Direttivo può prevedere che le funzioni di tesoriere e segretario siano svolte dal medesimo socio.

In caso di impedimento del Segretario e/o del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, le mansioni di questo possono essere assunte, per il tempo necessario, da un socio nominato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 - Elezione del Consiglio Direttivo**

Ogni Socio in regola con la quota associativa ha diritto ad un voto. Ogni Socio rappresenta sé stesso. I Soci benemeriti non hanno diritto di voto.

Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci benemeriti non sono eleggibili.

Le operazioni di voto, a scrutinio segreto, sono coordinate da un Seggio elettorale composto da due componenti, nominati dal Consiglio Direttivo uscente o, in sua assenza, dal Presidente.

Il Seggio elettorale garantisce il regolare svolgimento delle operazioni di voto, accerta il diritto al voto di ogni Socio, procede allo scrutinio, redige il verbale delle operazioni di voto e di nomina dei Consiglieri eletti.

Il Consiglio Direttivo entra in carica dal giorno successivo allo svolgimento delle Elezioni per il rinnovo.

#### **Art. 16. Direttore Scientifico e/o Comitato Scientifico**

a) Il Direttore Scientifico e/o il Comitato Scientifico sono organi facoltativi dell'Associazione che, laddove e se nominati svolgono funzione d'indirizzo e consultiva degli organi statutari per la realizzazione delle finalità dell'Associazione e in particolare degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

b) Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Scientifico e/o i componenti del Comitato Scientifico dell'Associazione individuandoli in base a caratteristiche di prestigio e valore scientifico nazionale in materia di prevenzione, diagnosi e cura del linfedema.

c) Il Direttore Scientifico ed i componenti del Comitato Scientifico, laddove e se nominati, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

d) Il Direttore Scientifico e/o il Comitato Scientifico, laddove e se nominati, nell'ambito delle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea degli associati:

- predispongono e presentano all'approvazione del Consiglio Direttivo il programma delle attività scientifiche annuali dell'Associazione, pianificando le aree d'intervento attraverso studi e ricerche, nonché indicando i convegni, le conferenze, i dibattiti e i seminari da organizzare;

- predispongono l'elenco degli argomenti da trattare e diffondere anche mediante pubblicazioni su riviste specializzate di articoli, saggi e studi monotematici;

- forniscono suggerimenti autonomamente o pareri su esplicita richiesta agli organi associativi in ordine alle attività di tipo medico/scientifico d'interesse dell'Associazione;

- forniscono parere su personale sanitario da impegnare nelle attività dell'Associazione e sulle apparecchiature e presidi sanitari eventualmente da acquisire da parte dell'Associazione.

Il Direttore Scientifico e/o i componenti del Comitato Scientifico, laddove e se nominati, partecipano su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

In caso di inattività per oltre 6 mesi, il Consiglio Direttivo può decidere la decadenza del Direttore Scientifico e/o di uno o più componenti del Comitato Scientifico.

Al Direttore Scientifico ed ai componenti del Comitato Scientifico non è dovuto alcun tipo di compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, previa documentazione analitica di dette spese.

#### **Art. 17 – Soluzione delle controversie**

In caso di controversie:

- tra gli organi e l'Associazione
- tra gli organi e i soci;
- tra i soci e l'Associazione;

- tra i soci,

Le parti sottoporranno le controversie stesse al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie saranno risolte mediante arbitrato, con sede in Bologna, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

#### **Art. 18 – Durata delle cariche**

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le nomine, le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio del mandato del Consiglio Direttivo decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **Art. 19 – Quota sociale**

Il Consiglio Direttivo provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.

La quota associativa:

- è annuale;
- non è frazionabile;
- non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e prendere parte alle attività dell'Associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art. 20 – Bilancio o rendiconto**

Annualmente debbono essere redatti, a cura Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

#### **Art. 21 – Modifiche allo statuto**

Le proposte di modificazione allo Statuto e dell'Atto Costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

#### **Art. 22 – Norma finale**

In caso di scioglimento per qualunque causa sorge l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

#### **Art. 23 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Segretario \_\_\_\_\_

Il Presidente \_\_\_\_\_